

C. Addendum alle Condizioni Generali di Vendita degli skipass nel quadro della campagna “Sci per Tutti” promossa per il mese di ottobre dal consorzio Rio Pusteria-Bressanone*

Per gli skipass acquistati nell'ambito dell'iniziativa “Sci per Tutti” promossa per il mese di ottobre dal consorzio Rio Pusteria-Bressanone trovano applicazione le condizioni generali di vendita del circuito Dolomiti Superski e del consorzio Rio Pusteria-Bressanone, con le seguenti modifiche, integrazioni e delucidazioni.

1. Rimborsabilità dello skipass: lo skipass stagionale a tariffa ridotta acquistato nell'ambito della campagna “Sci per Tutti” del mese di ottobre è rimborsabile solo fino al momento del primo utilizzo, in seguito al quale ne è espressamente escluso il rimborso, anche parziale, per qualsivoglia motivo.

2. Modifiche alla normativa per l'accesso agli impianti di risalita: l'Utente dichiara espressamente di conoscere, accettare e rispettare le attuali misure di contenimento della pandemia da Covid-19 stabilite dalle autorità per l'utilizzo degli impianti di risalita (p.es. obbligatorietà del green pass ed eventuali requisiti specifici di vaccinazione o test negativo) e, più in generale, per la pratica degli sport sciistici. Dichiara inoltre di accettare e rispettare integralmente anche future misure e prescrizioni eventualmente poste in essere dalle autorità nel medesimo ambito, e di rinunciare a qualsiasi pretesa di rimborso dello skipass nei confronti del gestore nell'eventualità in cui tali provvedimenti futuri dovessero impedire l'utilizzo.

Come stabilito dal punto 1 del presente documento, qualora in seguito all'acquisto dello skipass stagionale Rio Pusteria-Bressanone il titolare non dovesse accettare le misure stabilite dalle autorità per l'utilizzo degli impianti di risalita, il rimborso sarà possibile solo in caso di skipass ancora inutilizzato.

Il rimborso dello skipass della campagna “Sci per Tutti” promossa per il mese di ottobre dal consorzio Rio Pusteria-Bressanone, è possibile solo in caso di infortunio sciistico o in caso di non attivazione, sempre che risulti inequivocabilmente la titolarità dello skipass in capo al richiedente il rimborso e sempre che il titolare non disponga di copertura assicurativa contemplante il rimborso anche parziale del prezzo dello skipass in caso di infortunio. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna dello skipass ai punti vendita e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e infragiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 15 giorni dall'infortunio o, in caso di ricovero ospedaliero, dalla dimissione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- supporto materiale dello skipass;
- copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell'infortunio tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva.

Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso. Per gli skipass plurigiornalieri, il calcolo dell'ammontare del rimborso avviene sottraendo dal prezzo dello skipass acquistato il prezzo di un analogo skipass avente un numero di giorni di validità pari a quelle fino al giorno di riconsegna dello skipass da rimborsare e della richiesta di rimborso compreso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 10 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 10 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 10 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 10 giorni non viene rimborsato.

Per il rimborso degli skipass stagionali in caso di non attivazione si applica un contributo per le spese di gestione pari a 25 € per pass, indipendentemente dalla categoria del titolare. Per ottenere il rimborso è necessario presentare l'apposito modulo di richiesta. La compensazione con altri pass non è possibile. Il contributo non è dovuto in caso di rimborso in seguito a incidente sciistico.



3. Aggiornamenti in base alla normativa Covid-19: visti i rapidi mutamenti della situazione a livello epidemiologico e legislativo, è possibile che si verifichino aggiornamenti nelle condizioni previste per l'utilizzo degli impianti di risalita nel periodo che intercorre tra l'acquisto dello skipass e il suo primo utilizzo. Potrebbe pertanto rendersi necessario un controllo della validità del green pass del titolare come prerequisito per l'attivazione dello skipass. Ciò non comporterà alcun onere aggiuntivo per il titolare del pass. In caso di mancato possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per l'accesso agli impianti di risalita, l'Utente avrà diritto di recedere dal contratto di acquisto e ottenere il rimborso dello skipass, a patto che questo non sia ancora mai stato usato.

Versione: 29.11.2022

*Salvo variazioni – vedi condizioni generali di contratto su www.gitschbergjochtal-brixen.com